m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0191483.23-11-2023

Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

Lettera inviata solo tramite PEC/PEO
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.n. 82/2005
e dell'art. 14, c.1-bis della L. n. 98/2013

Al

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
va@pec.mite.gov.it

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Regione Calabria
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
dipartimento.ambiente@pec.regione.calabria.it

E pc.

Al Comune di Torre di Ruggiero
(CZ)
areasegreteriatorrediruggiero@asmepec.it

Al Comune di Chiaravalle Centrale (CZ)
comunechiaravallecentrale@asmepec.it

Al Comune di Petrizzi (CZ)
protocollo.petrizzi@asmepec.it

Alla SKI WA1 S.r.l.
skiwa1@unapec.it

OGGETTO: PP_TORRE DI RUGGIERO, CHIARAVALLE CENTRALE e PETRIZZI (CZ) - ID_9883 – Procedura di VIA PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al Progetto di un impianto eolico, costituito da 10 turbine aventi potenza complessiva pari a 72 MW, ubicato nei Comuni di Torre di Ruggiero (CZ), Chiaravalle Centrale (CZ) e Petrizzi (CZ).
Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004; L.R. n. 3/1995, L.R. n. 19/2002; L.R. n. 14/2006, L.R. n. 8/2019 - D.P.C.M. 12/12/2005 e D.P.R. n. 31/2017.
Ambiti Tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.
RICHIEDENTE: SKI W A1 S.r.l.
RISPOSTA nota SS-PNRR prot. n. 25007 del 25.10.2023
ACQUISITA al prot. MIC SABAP CZ-KR n. 6274-A del 26.10.2023
Contributo Istruttorio, Parere Endoprocedimentale di motivato dissenso.

In riferimento al procedimento indicato in oggetto per il quale codesta Soprintendenza Speciale ha chiesto di rendere il parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, questa Soprintendenza per quanto di competenza;
PREMESSO che la società SKI W A1 S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per l'opera in oggetto ubicata nei Comuni di Torre di

Ruggiero, Chiaravalle Centrale e Petrizzi, in provincia di Catanzaro, richiedendo al contempo di acquisire il Parere paesaggistico di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004;
VISTA la documentazione prodotta dalla società SKI W A1 S.r.l. relativa al progetto di cui in oggetto, pubblicata sul sito web al link *https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9888/14573*;
RICHIAMATA la Soprintendenziale prot. n. 5111-P del 06.09.2023 di richiesta di documentazione integrativa;
VISTA la nota trasmessa dalla società SKI W A1 S.r.l., acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 5861-A del 09.10.2023 di risposta alla richiesta di integrazioni;
VISTA la documentazione integrativa prodotta dalla società SKI W A1 S.r.l. relativa al progetto di cui in oggetto, pubblicata sul sito web al link *https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9888/14573*;
VISTA la Circolare DG PBAAC n. 11/2010 del 19/03/2010;
RICHIAMATA la Circolare n. 2 prot. n. 5312-P del 7/04/2023 diramata dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR parimenti in indirizzo;
ESAMINATA la documentazione progettuale prodotta ed in modo particolare la relazione paesaggistica redatta dal Gruppo di Progettazione dalla quale emerge che i lavori proposti sono relativi ai lavori di costruzione di un impianto eolico, costituito da 10 turbine aventi potenza complessiva pari a 72 MW, ubicato nei Comuni di Torre di Ruggiero (CZ), Chiaravalle Centrale (CZ) e Petrizzi (CZ), il tutto così per come rappresentato negli elaborati progettuali acquisiti;

Premesso quanto sopra, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, al fine di rendere ogni utile contributo possibile sotto i molteplici aspetti che la vedono coinvolta per i profili legati ai settori di propria competenza, per le opere previste in progetto e relative ai lavori di costruzione di un impianto eolico, da 10 turbine aventi potenza complessiva pari a 72 MW, osserva quanto appresso indicato.

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Beni Paesaggistici

Con riferimento alla situazione vincolistica, questo ufficio fa presente quanto segue:
- con Soprintendenziale prot. n. 5111-P del 06.09.2023, si richiedeva alla Ditta proponente di produrre opportuna Certificazione di Destinazione Urbanistica rilasciata da tutti i comuni interessati dal progetto in questione ivi compresa la certificazione attestante la tipologia dei vincoli tutori/inibitori che gravano sulle aree interessate dagli interventi di progetto di cui trattasi, nonchè quella legata agli usi civici. Facendo seguito alla suddetta richiesta, la società SKI W A1 S.r.l. con nota del 06.10.2023, assunta agli atti di questo ufficio con prot. n. 5861-A del 09.10.2023, comunicava di aver trasmesso, unitamente alla nota di cui sopra, i relati CDU ricevuti e in mancanza di essi la richiesta presentata ai comuni, nonché di aver avanzato richiesta di nomina del perito per la certificazione degli usi civici ai comuni interessati, ai sensi del D.D.G. n. 1154 del 27.01.2023, attraverso l'invio di pec, cui al Regolamento n. 10 del 05/12/2022 della Regione Calabria in materia di usi civici. In effetti la società SKI W A1 S.r.l. con la suddetta nota, trasmetteva, relativamente alle aree interessate dal progetto, i certificati di Destinazione Urbanistica dei Comuni di Chiaravalle Centrale (CZ), Argusto (CZ) e Petrizzi (CZ), la ricevuta di richiesta del CDU *(SUE n. 209 del 10.07.2023)* per il Comune di Torre di Ruggiero (CZ) e le note di richiesta di nomina del perito per la certificazione degli usi civici ai Comuni interessati. Pertanto, questo ufficio pone in evidenza come parte della documentazione richiesta, di cui sopra e non ancora ricevuta, sia necessaria, considerata la tipologia dell'intervento di progetto (impianti a fonti rinnovabili), per l'analisi dei livelli di tutela del territorio interessato dall'intervento di progetto di cui trattasi. Infatti, l'art. 20, comma 8, lettera c-quater, del D. Lgs. 199/2021 così come modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41, stabilisce che nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 del suddetto articolo, sono considerate aree idonee, ai fini dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, *incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1 lettera h del medesimo decreto,* né le aree che ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Per quanto sopra, si avvalora come la documentazione richiesta e non allo stato pervenuta sia necessaria e indispensabile, ai fini della tutela del patrimonio culturale, per stabilire se le aree interessate dal progetto di che trattasi non siano ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e pertanto prodromica per la verifica di ottemperanza al fine di rendere il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

- Il sito di intervento è situato a circa 1,2 km a nord del centro abitato di Torre di Ruggiero e a circa 3,8 km da centro abitato del Comune di Chiaravalle Centrale, mentre le opere di connessione saranno realizzate nel comune di Petrizzi. La parte del territorio interessata dalle opere di progetto, da quanto si evince dalla documentazione tecnica, risulta essere di tipo montana con altitudine del sito interessato dall'installazione degli aerogeneratori che oscilla dai 740 mt di quota sino agli 800 mt di quota sul livello del mare. Dalle visure catastali, le aree interessate risultano sostanzialmente destinate a seminativo e a bosco ceduo e sono caratterizzati dalla presenza di alberi di alto fusto, da cespugli tipici della macchia mediterranea e dalle attività agricole e agro-forestali del luogo. In particolare le aree sulle quali è prevista l'installazione dei dieci aerogeneratori (WTG01, WTG02, WTG03, WTG 04, WTG05, WTG06, WTG07, WTG08, WTG09 e WTG10) sono interessate, per come si evince dagli allegati grafici allegati alla SIA *(elaborato A.17.1.0),* dalla presenza di diversi corpi idrici e di innumerevoli aree boscate tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g) del D.Lgs. 42/2004. A riguardo, con riferimento alle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, si pone in evidenza come i suddetti aerogeneratori non ricadono nei perimetri di tutela dei suddetti corpi idrici ad eccezione della rete di connessione alla stazione RTN Petrizzi, prevista comunque interrata in progetto, che ricade, per alcuni tratti, nel perimetro di tutela dei 150 mt del torrente Schioppo e nel perimetro di tutela dei 150 mt del torrente Turriti per come anche evidenziato nelle Relazione Paesaggistica allegato *(A.17.3)*. Con riferimento invece alle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004, si pone in evidenza, per come anche desumibile dalla documentazione tecnica di progetto e in particolare dall'elaborato A.17.1.0 *(allegati grafici alla SIA)* Tav 04.1 e Tav 04.2, come le aree interessate dagli aerogeneratori WTG04, WTG08 e WTG10 e dalle opere connesse ricadono all'interno del perimetro di tutela, mentre le aree interessate dagli altri aerogeneratori WTG01, WTG02, WTG03, WTG06 e WTG09 e dalle opere connesse risultino invece essere piuttosto prossime alla linea di confine delle suddette aree tutelate. Inoltre per come desumibile dal Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Chiaravalle Centrale, nello specifico, buona parte delle aree interessate dall'installazione degli aerogeneratori WTG08 e WTG09 e ricadenti nel Foglio di Mappa n. 2 del medesimo Comune, sono aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 42/2004 e quindi gravate da usi civici, sono aree percorse dal fuoco e pertanto soggette alle disposizioni della Legge n. 353 del 12.11.2000 nonché aree soggette al vincolo idrogeologico e forestale ai sensi del R.D. 3267/1923. Alla luce del "vincolo sul patrimonio paesaggistico e sui beni culturali" imposto dal comma 8 lettera c-quater del D.Lgs. 191/2021 modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41 si evince che, allo stato, quasi la totalità delle aree in cui sono previsti gli insediamenti dei 10 aereogeneratori dell'impianto eolico di cui trattasi non sono aree idonee perché ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 o marginali ad essi;

- Con riferimento alla tutela delle aree boscate, il vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), vista anche la Legge Regionale del 12 ottobre 2012, n. 45 *" Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale"* e tenuto conto dell'importanza determinante delle aree boscate regionali ai fini dello sviluppo sostenibile, mira prioritariamente al mantenimento degli habitat forestali ad elevato valore di naturalità e biodiversità, tutelandoli anche dal rischio di incendi con riferimento alla "Legge 21 novembre 2000 n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi e ai relativi piani provinciali e comunali". In particolare, riconoscendo il ruolo ecologico e paesaggistico delle praterie e dei margini dei boschi, ne prevede la salvaguardia soprattutto a vantaggio della diversità ambientale e paesaggistica dei territori montani, attribuendo inoltre un ruolo centrale ai sistemi forestali per il presidio idrogeologico del territorio ed in particolare delle aree marginali scarsamente produttive dal punto di vista agronomico.
Al fine di favorire il mantenimento di sistemi forestali ad elevata valenza di naturalità e biodiversità le Province e i Comuni prevedono specifiche azioni coerenti con gli indirizzi e le direttive, della pianificazione forestale regionale e del presente QTRP mirate in particolare a:
  - migliorare la funzionalità ecologica dei boschi;
  - favorire la preservazione della biodiversità, con il mantenimento delle praterie e il contenimento della espansione dei margini dei boschi;
  - definire le aree boscate come inedificabili ai fini non prettamente di servizio al bosco stesso;
  - potenziare le aree boscate laddove le condizioni naturali lo consentono.

Al fine di rafforzare la multifunzionalità forestale come presidio idrogeologico del territorio il QTRP detta inoltre specifici indirizzi ed azioni, coerenti con la pianificazione forestale regionale e provinciale mirati in particolare a:
  - favorire il ripristino e la manutenzione dei terreni forestali mediante regimazione delle acque meteoriche, manutenzione dei popolamenti forestali, ripulitura delle vie di servizio;
  - incentivare la regimazione delle acque sui versanti, con il contestuale potenziamento della copertura vegetale con funzione stabilizzante;
  - favorire l'impianto di imboschimenti permanenti a prevalente funzione di protezione idrogeologica, in particolare nelle aree marginali poco produttive.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'intervento di cui trattasi, nella sua complessità operativa, interferirebbe con dette aree boschive anche se in parte marginali agli impianti degli aerogeneratori, oltre ad essere in contrasto con gli indirizzi del QTRP, che mirano ad accrescere i valori paesaggistici mantenendo e garantendo la biodiversità in una più ampia visione di sviluppo sostenibile.

- Si pone ancora in evidenza, con riferimento alla tutela paesaggistica, come il vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), nelle aree definite e perimetrate come intorni, dispone l'osservazione delle seguenti prescrizioni:

a) La Regione, in sede di redazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, individua e perimetra i suddetti "intorni" dei beni paesaggistici da sottoporre a specifica disciplina di tutela e conservazione secondo i seguenti criteri:
   - continuità con le caratteristiche percettive ed estetiche del paesaggio o del bene in questione;
   - continuità eco-funzionale con gli ecosistemi interessati;
   - consistenza geopedologica e contiguità rispetto alle unità geomorfologiche coinvolte;
   - coerenza con la natura storico-culturale e le caratteristiche tipologiche del bene in questione.
   - tutela e conservazione dell'integrità fisica dei beni paesaggistici e della percezione nonché delle visuali da e verso i medesimi beni;

b) Ai fini della perimetrazione va assunto un areale minimo pari a 100 metri per ciascun lato dall'asse per elementi lineari, pari alla superficie coperta da un raggio di 100 metri per elementi puntuali, pari alla superficie compresa tra il perimetro del bene e la poligonale individuata dai segmenti di parallela di ciascun lato distanti da esso, secondo l'ortogonale dal centro di 200 metri.

c) I Comuni, in sede di elaborazione del Piano Strutturale Comunale in forma singola o associata, verificano l'adeguatezza della fascia di rispetto contigua ai beni paesaggistici individuata e vincolata ad inedificabilità dal QTRP, variandone eventualmente la perimetrazione in ampliamento per aree la cui salvaguardia sia fondamentale per la conservazione del sito e del rapporto con il paesaggio circostante oggetto di tutela.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, anche con riferimento alla tutela paesaggistica, l'intervento di cui trattasi nella sua complessità operativa interferirebbe con le prescrizioni indette per i suddetti "intorni" dei beni paesaggistici essendo in contrasto con gli indirizzi del QTRP, che mirano sottoporre a specifica disciplina di tutela e conservazione le aree ricadenti negli intorni dei beni paesaggistici.

- Si pone altresì in evidenza, con riferimento alle reti tecnologiche, come il vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare da fonte eolica, soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., in attuazione a quanto riportato dal suddetto D.M. del 10 settembre 2010 allegati 1,2,3,4 e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti, stabilisce che le aree potenzialmente non idonee saranno individuate a cura dei Piani di Settore tra quelle di seguito indicate, ove non già sottoposte a provvedimenti normativi concorrenti ed in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti. Tra le molteplici aree potenzialmente non idonee individuate dal QTRP risultano esserci le seguenti aree:

14. le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;
15. aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
16. aree che rientrano nella categoria di Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.
17. Aree Archeologiche e Complessi Monumentali individuati ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
18. Torri costiere, castelli, cinte murarie e monumenti bizantini di cui all'art. 6 comma 1 lettere h) ed i) della L.R. n. 23 del 12 aprile 1990;
19. zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
20. aree, immobili ed elementi che rientrano nella categoria ulteriori immobili ed aree, (art 143 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 42/04 e s. m. i.) specificamente individuati dai Piani Paesaggistici d'ambito costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Calabria (Beni Paesaggistici Regionali), ulteriori contesti (o beni identitari), diversi da quelli indicati

all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione con valore identitario (art. 143 comma 1 lett. e) e degli Intorni per come definite ed individuate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e dalle presenti norme;
21. le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42 del 2004 nonché' gli immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/04,
22. zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
23. per i punti di osservazione e o punti belvedere e coni visuali di questo QTRP a seguito di specifica perimetrazione tecnica derivante da una puntuale analisi istruttoria da consolidare in sede di Piano Paesaggistico d'Ambito.
24. aree comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e da i confini comunali.
25. Le "aree "agricole di pregio", considerate "Invarianti strutturali Paesaggistiche" in quanto caratterizzate da colture per la produzione pregiata e tradizionale di cui al paragrafo 1.5 del Tomo 2 "Visione Strategica".

Pertanto, per quanto sopra, anche con riferimento alle reti tecnologiche, l'intervento di cui trattasi nella sua complessità operativa ricadrebbe nelle aree non idonee sopra indicate, andando così ad essere in contrasto con gli indirizzi del QTRP, che mirano ad accrescere e a tutelare i valori paesaggistici che caratterizzano le aree sopra indicate, garantendone la biodiversità in una più ampia visione di sviluppo sostenibile.

Beni Architettonici

Con riferimento alla situazione vincolistica, sotto tale profilo, questo ufficio fa presente quanto segue:
Il Decreto legislativo n.199 del 08/11/2021 tra le sue finalità "ha l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili". Tra le disposizioni previste per accelerare questo percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire i "principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili".
L'art. 20 del D.Lgs. n.199/2021 infatti stabilisce al comma 1. che un decreto o più decreti interministeriali indicheranno principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.
Il comma 3 dello stesso decreto poi stabilisce quali siano i criteri per definire le aree idonee che tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi...".
Ma la disposizione che impone il vincolo sul patrimonio ambientale e sui beni culturali in funzione di "misure di salvaguardia" in attesa dei decreti ministeriali di cui al comma 1, è data nel comma 8 lettera c-quater) del D.Lgs. 199/2021 modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41 che stabilisce la compatibilità degli impianti purché essi siano al di fuori delle aree "... che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 Km per gli impianti eolici e 500 metri per gli impianti fotovoltaici.
Nello specifico dei Beni Culturali tutelati ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004 in quanto compresi nella fascia di rispetto dei tre chilometri, l'intervento di cui trattasi interferirebbe con alcuni monumenti tutelati *ope legis,* e in particolare con i seguenti monumenti:

- **Santuario della Madonna delle Grazie - Torre di Ruggiero (CZ)**. Il Santuario della Madonna delle Grazie, sorge nel Comune di Torre di Ruggiero (CZ), nel cuore delle Serre Calabresi. Il Santuario trae le sue origini al tempo dell'iconoclastia quando i monaci basiliani, in fuga dall'oriente, fondarono in questo luogo una Dacia basiliana, dove nel corso dei secoli fu sempre cara la devozione verso la Madre di Dio;
- **La secolare Chiesa di Santa Domenica** situata nel centro storico di Torre di Ruggiero. Edificata nel X secolo è riconosciuta come monumento nazionale e come magistrale esempio di architettura. L'interno, a tre navate, è piuttosto semplice, ma sono pregevoli e degni di essere menzionati i dipinti, sulla navata centrale, che raffigurano la Cena, l'Assunzione e il Sacrificio di Abramo. L'altare maggiore, opera del maestro Pisani, in marmo policromo è sovrastato dalla statua di Santa Domenica. Degni di menzione, inoltre, un ciborio del cinquecento e un monumento funebre del XVIII secolo.

Alla luce del "vincolo sui beni culturali" (art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004) imposto dal comma 8 lettera c-quater del D.Lgs. 191/2021 modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41 si evince che allo stato, per come risulterebbe in

parte anche dalla documentazione tecnica (elaborato A-17.8) prodotta ad integrazione dalla società proponente SKI W A1 S.r.l., che le aree in cui sono previsti gli insediamenti degli aerogeneratori (WTG01, WTG02, WTG03, WTG 04 e WTG10) e delle relative opere dell'impianto eolico di cui trattasi non sono idonee perché ricadrebbero tutte all'interno della fascia di rispetto della distanza di 3 Km dai Beni Culturali tutelati dalla Parte seconda del Codice 42/2004 sopra citati e pertanto in contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale.

ESPLICITAZIONI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

ASPETTI PAESAGGISTICI

L'impatto visivo è uno degli impatti, sul contesto paesaggistico, più rilevante fra quelli prodotti dalla realizzazione di un impianto eolico. In effetti, l'alterazione visiva del paesaggio circostante generata da un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori e eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate per la realizzazione e all'elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti paesaggistici per gli scavi, i rilevati e la movimentazione delle terre. Le trasformazioni areali di un contesto paesaggistico prodotte dalla realizzazione di un impianto eolico sono da attribuire in buona parte alla ubicazione, alla dimensione e alla consistenza degli aerogeneratori previsti in progetto. Pertanto la scelta della localizzazione di un impianto eolico, tenuto conto dell'impegno territoriale che richiede, è determinante al fine di ridurre le modificazioni della configurazione paesaggistica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, anche in considerazione dell'inefficacia di opere di mitigazione proposte.

Pertanto, per quanto sopra motivatamente precede e in riferimento al presente progetto di un impianto eolico, costituito da 10 turbine (WTG01, WTG02, WTG03, WTG 04, WTG05, WTG06, WTG07, WTG08, WTG09 e WTG10) aventi potenza complessiva pari a 72 MW, ubicato nei Comuni di Torre di Ruggiero (CZ), Chiaravalle Centrale (CZ) e Petrizzi (CZ), proposto dalla società SKI W A1 S.r.l., si rappresenta, sotto forma di contributo istruttorio, quanto di seguito esposto.

- Premesso che la società SKI W A1 S.r.l. con riferimento ai vari punti della richiesta di integrazione documentale da parte di questo Ufficio ha trasmesso, unitamente alla nota di risposta, i seguenti elaborati integrativi *(A.17.8 Relazione di verifica art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021)*, *(A.6.4 Relazione storico scientifica del territorio interessato dall'intervento)*, *(A.17.3.3 Relazione paesaggistica fotoinserimenti ante e post operam Integrazione), (A.16.a.22. Planimetria generale delle opere su carta idrografica), (Certificato di Destinazione Urbanistica Comune di Petrizzi), (Certificato di Destinazione Urbanistica Comune di Chiaravalle Centrale), (Nota di richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica Comune di Torre di Ruggiero) e (Note di richieste ai fini della verifica delle aree gravate da Usi Civici).*

1) Con riferimento agli aerogeneratori (WTG01, WTG02, WTG03, WTG04, WTG05, WTG06, WTG07, WTG08, WTG09 e WTG10) previsti in progetto, questo ufficio ritiene,

- CONSIDERATO, che gli aerogeneratori (WTG01, WTG02, WTG03, WTG 04, e WTG10) ricadono per come riportato anche in parte nell'elaborato integrativo trasmesso *(A.17.8 Relazione di verifica art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021)* nel buffer dei 3 Km dai beni architettonici tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e denominati *Santuario della Madonna delle Grazie* e *La Chiesa di Santa Domenica* siti nel Comune di Torre di Ruggiero (CZ) e pertanto collocati in aree considerate non idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021 modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41 e quindi l'istallazione dei suddetti aerogeneratori è in contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale;
- CONSIDERATO, ancora, che gli aerogeneratori (WTG04, WTG08 e WTG10) ricadono, per come riportato nella documentazione tecnica di progetto, elaborato *(A.17.1.0 Studio Di Impatto Ambientale – Tav04.1 e Tav04.2),* nel perimetro delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004 e pertanto collocati in aree considerate non idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021 modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41 e quindi l'istallazione dei suddetti aerogeneratori è in contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale;
- CONSIDERATO, altresì, che gli aerogeneratori (WTG08 e WTG09) ricadono, per come desumibile dal Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Chiaravalle Centrale trasmesso con la nota integrativa e per come si evince dalla documentazione tecnica di progetto, elaborato *(A.17.1.0 Studio Di Impatto Ambientale – Tav01)* nel Foglio di Mappa n. 2 del medesimo Comune e perciò in aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 42/2004 e quindi gravate da usi civici, in aree percorse dal fuoco e pertanto soggette alle disposizioni della Legge n. 353 del 12.11.2000 e ancora in aree soggette al vincolo idrogeologico e forestale ai sensi del R.D. 3267/1923 e pertanto collocati in aree considerate non idonee per come disposto dall'art. 20, comma 8, lettera c-

quater del D.Lgs. 199/2021 modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41 e per come anche disposto dalle prescrizioni imposte sulla tutela delle aree boscate dal vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) e quindi l'istallazione dei suddetti aerogeneratori è in contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale;

- CONSIDERATO, inoltre che gli aerogeneratori (WTG01, WTG02, WTG03, WTG06, e WTG09) risultino essere, per come riportato nella documentazione tecnica di progetto, elaborato *(A.17.1.0 Studio Di Impatto Ambientale – Tav04.1 e Tav04.2),* piuttosto prossime alla linea di confine delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004 e pertanto collocati in aree considerate non idonee così come disposto dalle prescrizioni imposte sulla tutela paesaggistica e sull'installazione di impianti eolici dal vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) che individua e perimetra i suddetti "intorni" dei beni paesaggistici da sottoporre a specifica disciplina di tutela e conservazione secondo i criteri di cui sopra precedentemente riportati, in particolare il criterio di cui al punto b) *(Ai fini della perimetrazione va assunto un areale minimo pari a 100 metri per ciascun lato dall'asse per elementi lineari, pari alla superficie coperta da un raggio di 100 metri per elementi puntuali, pari alla superficie compresa tra il perimetro del bene e la poligonale individuata dai segmenti di parallela di ciascun lato distanti da esso, secondo l'ortogonale dal centro di 200 metri)*, e quindi l'istallazione dei suddetti aerogeneratori è in contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale;
- CONSIDERATO, altresì che gli aerogeneratori (WTG05, WTG06, WTG07 e WTG08) risultino essere, per come desumibile dalla documentazione tecnica di progetto, elaborato *(A.17.1.0 Studio Di Impatto Ambientale)* piuttosto prossime alla linea di confine delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004 e distanti meno di 500 mt da unità abitative presenti nell'area di intervento e pertanto collocati in aree considerate non idonee per come disposto, sia dalle prescrizioni imposte sulla tutela paesaggistica dal vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) che individua e perimetra i suddetti "intorni" dei beni paesaggistici da sottoporre a specifica disciplina di tutela e conservazione secondo i criteri di cui precedentemente riportati, in particolare il criterio di cui al punto b) *(Ai fini della perimetrazione va assunto un areale minimo pari a 100 metri per ciascun lato dall'asse per elementi lineari, pari alla superficie coperta da un raggio di 100 metri per elementi puntuali, pari alla superficie compresa tra il perimetro del bene e la poligonale individuata dai segmenti di parallela di ciascun lato distanti da esso, secondo l'ortogonale dal centro di 200 metri)*, e sia dalle prescrizioni imposte sull'installazione di impianti eolici sempre dal vigente Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), che individua e perimetra le aree potenzialmente non idonee da sottoporre a specifica disciplina di tutela e conservazione secondo i criteri di cui precedentemente riportati e in particolare il criterio di cui al punto n. 24 *(aree comprese in un raggio di 500 metri da unità abitative esistenti e con presenza umana costante dalle aree urbanizzate o in previsione, e da i confini comunali)*, e quindi l'istallazione dei suddetti aerogeneratori è in contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale;
- TENUTO CONTO, altresì che la rete di connessione del suddetto impianto eolico alla stazione RTN Petrizzi, prevista comunque interrata in progetto, ricade, per alcuni tratti, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, nel perimetro di tutela dei 150 mt del torrente Schioppo e nel perimetro di tutela dei 150 mt del torrente Turriti per come anche evidenziato nelle Relazione Paesaggistica allegato *(A.17.3)* e pertanto collocata in aree considerate non idonee per come disposto dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021 modificato dalla Legge di conversione del 21 aprile 2023 n. 41 e quindi in contrasto con le "misure di salvaguardia" inerenti il patrimonio culturale;
- TENUTO CONTO, ancora, che gli aerogeneratori e le relative opere ricadono in aree, oltre per quanto sopra detto, nelle quali sono visibili le tracce del paesaggio agrario inteso come il prodotto, storicamente determinato, di relazioni sociali, economiche e culturali. Un sistema, questo, caratterizzato da geologia, assetto territoriale, caratteristiche naturali e antropiche, flora e fauna, corsi d'acqua e clima propri, e quindi plasmato e caratterizzato da fattori socioeconomici. Pertanto, l'impatto che si andrebbe a generare, non inciderebbe solo sulla percezione sensoriale, ma anche sul complesso di valori associati ai luoghi, derivanti dall'interrelazione fra fattori naturali e antropici nella costruzione del paesaggio *(morfologia del territorio, valenze simboliche, caratteri della vegetazione, struttura del contesto)*.

Alla luce di quanto sopra considerato, questa Soprintendenza, vista la documentazione tecnica di progetto riguardante la realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, ritiene che l'impianto di che trattasi e le relative opere di connessione abbiano impatti significativi radicalmente negativi sul patrimonio culturale essendo in contrasto con le relative "misure di salvaguardia, inteso sia nella sua componente storico-architettonica che con riguardo al contesto paesaggistico per tutte le considerazioni e le motivazioni espresse in precedenza e pertanto esprime parere contrario alla realizzazione delle opere in oggetto, a meno che l'impianto eolico non venga dislocato in un ambito territoriale che non presenti le criticità sopra

evidenziate e attuando misure di attenuazione e modifica delle altezze degli aerogeneratori al fine di mitigare le interferenze visive.

ASPETTI ARCHEOLOGICI

Per quanto di competenza archeologica, considerata la nota di questo Ufficio prot. n. 5111-P del 06/09/2023 con la quale veniva trasmesso il contributo istruttorio fino all'esito dei saggi archeologici preventivi da effettuarsi nelle aree di intervento per le quali il rischio archeologico è stato valutato come di entità "media".
Preso atto delle indicazioni trasmesse dalla Soprintendenza Speciale e richiamata alla nota marginata in epigrafe, si comunica che il posizionamento, il numero e le dimensioni dei saggi saranno stabilite a seguito di sopralluogo, sull'areale interessato dalla proposta progettuale, da parte di personale tecnico scientifico di questo Ufficio, tramite contatto con il Funzionario Archeologo Dott. Alfredo Ruga (tel. 366-6201775, email: alfredo.ruga@cultura.gov.it).

I lavori di scavo dei saggi prescritti dovranno essere realizzati alle seguenti condizioni:
- dovrà essere fatto incarico ad archeologi di Fascia 1, in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della Legge 110 del 22 luglio 2014 e del D.M. 244/2019, di svolgere tutte le attività connesse alla realizzazione di un'indagine archeologica stratigrafica, comprese le attività di scavo stratigrafico manuale che si dovessero rendere necessarie a seguito di rinvenimenti di strutture di interesse archeologico.
- tutte le attività di indagine verranno svolte sotto il diretto controllo di questa Soprintendenza e con oneri interamente a carico della Stazione Appaltante;
- le trincee preliminari dovranno essere realizzate con idoneo mezzo meccanico dotato di benna liscia.
In particolare, si chiede che, al termine dell'asportazione del terreno vegetale, lo scavo meccanico prosegua con la documentazione accurata della successione stratigrafica in stretta collaborazione con gli archeologi incaricati.
-tutte le attività di movimentazione terra per l'apertura della pista, nonché quelle utili, per motivi di cantiere, all'adeguamento della viabilità esistente, alla realizzazione delle piazzole previste alla base degli impianti aerogeneratori e degli accessi, alle aperture delle fasce di passaggio e/o cd. varchi, all'eventuale previsione di cabine di servizio, di collegamenti con la rete e/o pozzetti, alla realizzazione delle opere provvisorie e alla realizzazione delle opere previste nei tratti non sottoposti a verifica preventiva dovranno comunque essere condotte con la continua assistenza in corso d'opera di archeologi in possesso dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione agli elenchi di cui al D.M. 244/2019.

Gli archeologi dovranno operare nel pieno rispetto delle seguenti indicazioni:
- prendere contatti prima dell'effettivo inizio dei lavori con il funzionario archeologo competente per il territorio;
- aggiornare quotidianamente il funzionario archeologo competente per il territorio e inviare al termine della settimana il report sulle attività svolte;
- accompagnare l'andamento dei lavori con adeguata documentazione testuale, grafica e fotografica;

Per la realizzazione delle indagini stratigrafiche dovranno essere osservate le seguenti indicazioni operative:
- valutare, momento per momento, l'opportunità di passare allo scavo stratigrafico manuale, nonché, se necessario ad una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti o approfondimenti;
- al termine dello scavo dovranno essere prodotte graficamente le sezioni stratigrafiche di una delle pareti esposte del saggio e la pianta della base dello scavo;
-I lavori andranno documentati con una relazione scritta, corredata da fotografie e rilievi grafici, secondo le direttive di questa Soprintendenza. Tale relazione dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo della verifica archeo-stratigrafica.

- in caso di rinvenimento, durante le operazioni di scavo, di reperti integri o di particolare pregio, il recupero e la loro messa in sicurezza dovranno essere effettuati da un restauratore qualificato;
- in caso di rinvenimento di sepolture, dovrà essere fatto incarico ad un antropologo fisico di redigere la documentazione antropologica di rito;
- Eventuali reperti mobili rinvenuti durante i lavori dovranno, se le condizioni di giacitura lo consentiranno, essere sottoposti a lavaggio e consegnati in cassette non forate impilabili in materiale plastico durevole conformi alla normativa europea, suddivisi in sacchetti in polietilene dotato di etichettatura su supporto non deperibile (PE-PVC) recante tutti i riferimenti necessari all'identificazione dei materiali e della loro provenienza. La consegna dovrà essere accompagnata dai relativi elenchi, compresa una campagna fotografica degli eventuali reperti notevoli e consegnati a questa Soprintendenza, previa autorizzazione al trasporto.
- I reperti notevoli dovranno, inoltre, essere segnalati, inventariati e consegnati tempestivamente alla sede staccata di Catanzaro, complesso di San Giovanni, Piazza G. Garibaldi, 24, 88100 (Cz).

In caso di esito archeologicamente positivo, lo scavo con mezzo meccanico dovrà attestarsi sulla testa delle strutture o degli strati archeologici posti in luce. Al fine di verificare la natura, lo spessore e lo stato di conservazione dei depositi di interesse archeologico individuati si stabiliranno i necessari approfondimenti di indagine nel corso di opportuni sopralluoghi condotti da parte di personale tecnico-scientifico di questo Ufficio, che si riserva di chiedere la presenza in cantiere di altre professionalità (restauratore, antropologo fisico, ecc).
Nel Dossier finale da consegnare a questa Soprintendenza per il parere definitivo, dovrà essere inserito un apposito studio di dettaglio dei reperti notevoli tale da consentire di definire puntualmente tipologia e cronologia delle fasi di frequentazione del contesto archeologico rinvenuto.
Il parere conclusivo del procedimento, declinato secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 1 dell'Allegato I.8 del D.lgs. 36/2023 potrà essere reso a seguito dell'adempimento delle eventuali ulteriori specifiche ed esclusivamente dietro consegna, della documentazione archeo-stratigrafica prodotta dal soggetto professionista incaricato.

Nell'attesa della pianificazione del sopralluogo, si prega di individuare e trasmettere il nominativo con relativo *curriculum* del professionista designato alla verifica dei saggi al fine di valutare il profilo e procedere con l'approvazione da parte di questo Ufficio.

Per tutto quanto sopra motivatamente precede, si rimette il presente contributo istruttorio ai fini dell'emanazione dell'atto finale di competenza di codesta Soprintendenza Speciale PNRR, dandone contestuale notizia alla scrivente.

Il Responsabile del
Procedimento
Il funzionario archeologo
Dott. Alfredo Ruga

Supporto al RP
Il funzionario archeologo
Dott.ssa Vittoria Falbo

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Stefania ARGENTI)

MINISTERO DELLA CULTURA